



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Adesione al “Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica” (CIRHET) .

Premesso che:

- con nota prot. 28652 del 5 marzo 2024 l'Università di Trento, sede amministrativa del costituendo “*Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica*” (CIRHET), ha trasmesso il testo della convenzione istitutiva che ha la finalità di regolamentare l'attivazione ed il funzionamento del Centro, disciplinando i rapporti tra lo stesso e gli Atenei partecipanti;
- il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 26 marzo 2024, ha espresso parere favorevole alla adesione dell'Ateneo al costituendo “*Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica*” (CIRHET) approvando la bozza della convenzione di adesione al Centro *de quo*;
- la proposta di costituzione del suindicato Centro vede attualmente coinvolte: l'Università di Trento (sede amministrativa del Centro), l'Alma Mater Studiorum di Bologna, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università Ca'Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Messina;
- il costituendo Centro le cui finalità sono ampiamente specificate nell'art. 3 dell'atto convenzionale ha lo scopo di sviluppare “*iniziative comuni nell'ambito della ricerca, della didattica e della terza missione, con particolare riferimento al campo degli studi sulla retorica, nelle diverse prospettive teoriche e metodologiche che contraddistinguono i singoli settori disciplinari e le molteplici tradizioni accademiche, utilizzando un approccio multi - ed interdisciplinare che possa permettere una proficua espansione delle ricerche sulla materia*”;
- la richiamata convenzione ha una durata di sei anni ed è rinnovabile alla sua scadenza; il rinnovo sarà attuato previa valutazione dell'attività di natura scientifica ed economica svolta dal Centro nel periodo precedente e specifica delibera degli organi competenti delle parti, con la stipula di apposita convenzione di rinnovo (art. 4) fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Università aderente (art. 10); al Centro potranno aderire successivamente altri Atenei o centri di ricerca pubblici, mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi alla convenzione istitutiva, oltre a singoli studiosi ed esperti di chiara fama sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'atto convenzionale;
- sono organi del Centro: il/la Direttore/Direttrice e il Consiglio Direttivo (art. 6);
- ai sensi dell'art. 7 dell'atto convenzionale il/la Direttore/Direttrice: “*è nominato/a dal/la Rettore/Rettrice dell'Università sede amministrativa dell'Centro, su designazione del Consiglio Direttivo. Il/ Direttore/Direttrice sarà designato/designata, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo tra i docenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo*”

pieno o che si impegnino, in caso di nomina, ad optare per tale regime. Il/La Direttore/Direttrice sarà designato/designata, al proprio interno, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità è eletto/eletta il/la più anziano/anziana in ruolo. Dura in carica tre anni, può essere designato/ designata consecutivamente una sola volta”;

- *ai sensi dell’art. 8 dell’atto convenzionale, il Consiglio Direttivo “è composto da: Il/La Direttore/Direttrice del Centro; un rappresentante indicato da ciascun Ateneo aderente al Centro. È nominato con decreto del/della Rettore/Rettrice dell’Università sede amministrativa del Centro. I componenti restano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile alla scadenza”;*
- *come disposto dall’art. 9 della suindicata convenzione “il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale, negoziale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle Università e degli Enti che lo istituiscono, sulla base delle decisioni derivanti dalla presente convenzione e degli atti successivamente stipulati, con attività posta in essere direttamente dagli stessi Università ed Enti, nell’ambito e nel rispetto delle rispettive norme regolamentari. Il Centro, stante l’assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Il Centro non ha neppure autonomia patrimoniale. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti dell’Università sede amministrativa del Centro, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro”;*
- *come ulteriormente precisato nel richiamato art. 9 “Le Parti si danno reciprocamente atto che l’istituzione del Centro e l’attuazione della presente convenzione non comportano l’assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sulla struttura dell’Ateneo che ha generato l’obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria. L’erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti delle Parti, conformemente ai rispettivi Regolamenti. Salvo quanto previsto dal precedente art. 3 riguardo alla gestione di eventuali contratti per consulenze c/terzi, la gestione amministrativa, negoziale e contabile, anche relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede Amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza”;*
- *ai sensi dell’art. 21 dell’atto convenzionale “l’attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Università firmatarie alcun automatico onere finanziario, fatti salvi quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti aderenti e approvati dagli organi di governo delle rispettive Università”;*
- *la disciplina riguardante la “Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro”, le “Coperture assicurative”, gli “Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati” ed il Diritto di proprietà intellettuale” è contenuta nei rispettivi articoli 14, 15, 16 e 17 dell’atto convenzionale;*

Visto:

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare l'art. 41;

Visto:

il Regolamento generale dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed, in particolare, l'art. 48;

Vista:

la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 26 marzo 2024;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo *"l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo."*;
- che attraverso l'adesione al costituendo Centro si instaurerà una prestigiosa collaborazione comune per la realizzazione di programmi congiunti negli ambiti tematici oggetto del proposto Centro, coerentemente con gli scopi istituzionali propri dell'Università, da sempre rivolti a favorire la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri, e aventi come obiettivi primari la promozione, la circolazione e gli scambi dei docenti e degli studenti, nonché il trasferimento e la valorizzazione delle attività didattiche e di ricerca.

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'atto convenzionale *"l'istituzione del Centro e l'attuazione della presente convenzione non comportano l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti"* e, pertanto, l'adesione dell'Ateneo al Centro *de quo* non comporta il versamento di alcuna quota associativa;
- che ai sensi dell'art. 21 dell'atto convenzionale *"l'attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Università firmatarie alcun automatico onere finanziario, fatti salvi quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti aderenti e approvati dagli organi di governo delle rispettive Università"* e, pertanto, non vi sono oneri a carico del bilancio dell'Ateneo se non deliberati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ed approvati dagli organi collegiali dell'Ateneo;

Esaminato:

il testo dell'atto convenzionale proposto, allegato alla presente relazione istruttoria per farne parte integrante e sostanziale;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- valutare l'opportunità di esprimere parere favorevole in ordine all'adesione dell'Ateneo al *"Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica" (CIRHET)*;
- esprimere parere favorevole alla conseguente stipula della convenzione istitutiva del *"Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica" (CIRHET)* che disciplina le attività di collaborazione scientifica tra Università ed il Centro *de quo*, secondo il testo allegato alla presente relazione

istruttoria per farne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione della citata convenzione saranno posti a carico del Dipartimento di Giurisprudenza, previa deliberazione del citato Dipartimento e previa approvazione degli organi collegiali dell'Ateneo ai sensi dell'art. 21 dell'atto convenzionale.

Allegati:

- 1. nota prot. 28652 del 5 marzo 2024 dell'Università di Trento.*
- 2. Delibera Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, seduta del 26 marzo 2024.*
- 3. Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi sulla Retorica" (CIRHET).*

Il Direttore Generale
(Avv. Francesco Bonanno)